



CITTA' DI AFRAGOLA
 Città Metropolitana di Napoli
 Settore Qualità e Vivibilità
 Servizio Strategico Ambiente ed Igiene
 081/8529853

PEC : ambiente@pec.Comune.afragola.na.it

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO:	Contratto per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero, dei rifiuti identificati con codici CER: 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)
CIG N.:	75173200B6
GARA N.:	7108547
DURATA	24 MESI

Sommario

PREMESSO	3
Articolo 1 Valore delle premesse, della documentazione, norme regolatrici e definizioni	5
Articolo 2 Oggetto	7
Articolo 3 Durata	8
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore	9

Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione	13
Articolo 6 Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione	13
Articolo 7 Verifiche, controlli ed accettazione	14
Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	15
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio	16
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti	17
Articolo 11 Penali.....	19
Articolo 12 Cauzione.....	22
Articolo 13 Riservatezza	23
Articolo 14 Risoluzione	24
Articolo 15 Recesso.....	25
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile	26
Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d'autore	27
Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito.....	27
Articolo 19 Divieto di Subappalto	27
Articolo 20 Foro competente.....	28
Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	28
Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	29
Articolo 23 Trasparenza	29
Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari	30
Articolo 25 Condizioni risolutive espresse	31
Articolo 26 Obblighi legati al Protocollo di Legalità.....	32
Articolo 27 Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione.....	33
Articolo 28 Clausola finale.....	33

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero, dei rifiuti identificati con codici **CER:** 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi), durata 24 mesi;

TRA

il “Comune” di Afragola, con sede legale in Afragola, (Na) Via _____, telefono n. __, C.F. _____, in persona del _____, giusti i poteri conferiti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “*Comune*”)

E

la/il _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

OPPURE - _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”).

PREMESSO

- a) che il “Comune”, con Determina dirigenziale _____ 2018, ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero, dei rifiuti identificati con codici **CER:** 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi;

- b) che a tal fine il “Comune” - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. _____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. _____ del _____ - ha indetto la “*Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero, dei rifiuti identificati con codici CER: 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi)* (di seguito, per brevità, anche solo “**Procedura**” o “**Gara**”), ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante un’unica offerta di ribasso in percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; periodo 24 mesi, per un importo annuale di **€ 1.484.000,00** oltre IVA, e per un importo presunto biennale di **€ 2.968.000,00** oltre IVA al 10%, ed un importo complessivo di gara, comprensivo di IVA, di **€ 3.344.936,00, opzioni escluse;**
- c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato speciale d’Appalto;
- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto (di seguito, per brevità, anche “**Contratto**”), ivi compreso il Capitolato speciale d’Appalto, nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro ____ = (____/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- f) che ai fini degli accertamenti richiesti dalla vigente legislazione antimafia, si da atto che con nota prot. n. _____, acquisite dall’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Napoli - in data ____/____/2018, il Comune ha richiesto, nei confronti del Fornitore, la documentazione prescritta dal D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.. Il Fornitore dichiara di avere

piena conoscenza e si obbliga al rispetto incondizionato delle vigenti disposizioni in materia Antimafia, nuovo Codice Antimafia, Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, legge delega 13 agosto 2010 n. 136, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 214/L alla “Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.

Oppure, Pertanto, in attesa di riscontro alla nota innanzi indicata, si intendono regolarizzare i rapporti contrattuali afferenti le prestazioni dei servizi in oggetto e si procede, a norma di quanto previsto dal D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, rendendo le parti edotte che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva e che il Dirigente stipulante in nome e per conto del Comune di Afragola, può recedere dallo stesso in conseguenza di informazioni non favorevoli al Fornitore ed applicare la penale del 10% ivi prevista, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, dedotto l'utile dell'impresa, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione dei servizi rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per il “Comune” nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse, della documentazione, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed il capitolato speciale di appalto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto :
 - a) Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il capitolato speciale di appalto, Domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva - Autocertificazione; offerta economica; Protocollo di legalità - www.utgnapoli.it; Relazione tecnica-descrittiva rifiuti umido, approvati con Determina dirigenziale n. ____ del ____;
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nella documentazione approvata con determina dirigenziale di indizione della gara, e richiamata nei commi 1 e 2 del presente articolo;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il “Comune”. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate dal “Comune”.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell'ambito del Contratto si intende per:
- a) **“Comune”**: il “Comune” di Afragola, provincia di Napoli, con sede in Afragola, Piazza municipio 1;
 - b) **Contratto**: il presente atto compresi tutti gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
 - c) **Capitolato Speciale di appalto**: il documento all'Allegato alla Determina Dirigenziale n. ____ del ____;
 - d) **Offerta Economica**: il documento all'Allegato alla Determina Dirigenziale n. ____ del ____;

- e) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - f) **Parte:** il “Comune” o il Fornitore (congiuntamente definiti anche **“Parti”**);
 - g) **Servizio:** servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero, dei rifiuti identificati con codici **CER:** 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense); 20.03.02 (Rifiuti dei mercati); 20.02.01 (Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, oggetto del presente Contratto. Il tutto come meglio previsto e precisato nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale di appalto, nonché nell’ulteriore documentazione della Procedura;
 - h) **Protocollo di Legalità:** il Protocollo sottoscritto in data 2007 tra la Prefettura - U.T.G. di Napoli e “Comune” di Afragola *“ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, all’Allegato alla Determina Dirigenziale n. ___ del_____;
 - i) **Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari:** la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato alla Determina Dirigenziale n. ___ del_____;
7. Le espressioni riportate nella documentazione dei gara richiamata nel presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nella medesima, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2 Oggetto

1. Il “Comune” affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del Servizio da effettuarsi come meglio previsto e prescritto nel Capitolato speciale di appalto.
2. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del “Comune” ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze del “Comune”, il tutto nei limiti dell’importo complessivo massimo di spesa pari a Euro _____,00 (), IVA esclusa.
3. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto il “Comune” si riserva la facoltà di affidare lo stesso Servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

4. Il “Comune” si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
5. Il “Comune” si riserva di richiedere, nel corso della durata del Contratto e limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
6. Il “Comune” si riserva nel corso della durata del Contratto di richiedere servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
7. Il “Comune” si riserva, tutte le facoltà, nessuna esclusa, prescritte dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e dalle specifiche norme di settore, richiamate nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto.
8. In caso di esercizio delle opzione ex art.1331 c.c. ed ex art. 106, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle altre facoltà richiamate nel presenta articolo, l’Appaltatore sarà tenuto ad assoggettarsi ai medesimi patti e condizioni e prezzi contrattuali della presente procedura.

Articolo 3 Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione o dalla data di avvio del Servizio sotto riserva di legge, fatta salva la diversa durata, in caso di esercizio delle opzioni.
2. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
3. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 40 comma 1 L.R. Campania n. 14 del 2016 e ss.mm.ii., che prevede **“la cessazione espressa ed automatica dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell’Ente di Ambito.”**;

Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuato nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato speciale di appalto, da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, il "Comune" potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa di cui all'art. 177 co 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. In quanto servizio pubblico essenziale non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati e idoneamente giustificati.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne il "Comune" da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi

contrattuali di cui oltre e proposti in sede di Offerta Economica, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del “Comune”, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al “Comune” di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto;
 - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dal “Comune”;
 - e) comunicare tempestivamente al “Comune” le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ed i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile del Contratto;
 - f) a manlevare e tenere indenne il “Comune” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature ed i prodotti necessari per l'espletamento delle attività;
8. Il Fornitore si obbliga a consentire al “Comune” di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal “Comune”.

10. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione al “Comune” di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
11. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato speciale di appalto, fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza.
12. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione dei servizi affidati, in conformità alla normativa vigente.
13. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa di cui all’art. 177 co 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in quanto servizio pubblico essenziale non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere comunicati, documentati e idoneamente giustificati.
14. Tutti i rifiuti saranno conferiti agli impianti di trattamento finalizzati al recupero, autorizzati e dotati di pese omologate. La pesa dell’impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità, con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e ss.mm.ii. - D.M. n. 93/2017 e ss.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia. La Stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all’impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché di disporre verifiche, anche per il tramite dei competenti organi istituzionali.
15. Non è consentito l’utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore, comunicati, motivati ed autorizzati. La sostituzione dell’impianto, in ogni caso deve essere autorizzata dall’Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso del contratto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione di diritto del contratto d’appalto con l’onere per l’appaltatore del risarcimento del danno.
16. Il Fornitore dovrà comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni degli impianti di trattamento/recupero utilizzati per l’espletamento del servizio.
17. Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti

all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione delle attività dell'impianto-offerta, il Fornitore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione via pec ed avviso telefonico al Comune, unitamente al gestore del servizio di raccolta, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, la sede dell'impianto alternativo ove conferire, allegando documentazione relativa all'accaduto, restando a carico dell'appaltatore ogni eventuale onere ulteriore rispetto a quelli prestati dal capitolato speciale di appalto. In tal caso, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione un impianto alternativo o di riserva ubicato ad una distanza non superiore a 70 km dalla sede Municipale, Piazza Municipio 1, Afragola, autorizzato e abilitato alle attività di recupero (Allegato C parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 da R1 a R13), per i C.E.R. di cui all'oggetto, con idonea capacità autorizzata stoccabile e movimentabile, eventualmente di titolarità propria o di terzi, fermo restando il possesso dei requisiti generali e morali di cui all'art 80 del codice, e dei requisiti di idoneità professionale, autocertificati mediante la presentazione del DGUE.

18. La temporanea impossibilità a conferire i rifiuti presso impianti autorizzati, in ogni caso, non dovrà compromettere lo svolgimento del servizio. A tal fine il Fornitore, dovrà provvedere a proprie cura e spese allo stoccaggio provvisorio in attesa del conferimento finale, nel rispetto della vigente normativa in materia. Analogamente, anche l'impianto di riserva dovrà assicurare un orario di apertura con priorità nei conferimenti e comunque dovrà garantire le medesime prestazioni indicate nel CSA e negli atti di gara.
19. Nessun costo a carico dell'ente è previsto in caso di impianto alternativo e/o di riserva.
20. L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dal Fornitore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. I rapporti economici intercorrono esclusivamente tra l'appaltatore e l'impianto alternativo, con obbligo a carico del Comune del pagamento esclusivamente a favore del Fornitore, il quale rilascerà quietanza dell'avvenuto versamento all'impianto alternativo ed al Comune.
21. Nell'eventualità che il Fornitore non consente al Comune di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo di riserva autorizzato e abilitato alle attività di trattamento, [dei codici di cui all'oggetto, per la relativa capacità autorizzata di deposito e trattamento, eventualmente di titolarità propria o di terzi, oppure si trovi nella condizione di sospensione o perdita dell'autorizzazione e dell'abilitazione alle operazioni di recupero, per la tipologia e/o per la quantità dei rifiuti in oggetto per il proprio impianto-offerta nel corso dell'appalto,] il

Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva espressa) con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ed attivazione esecuzione in danno del Fornitore dei maggiori costi sostenuti presso il nuovo impianto di conferimento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto al Fornitore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

22. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Fornitore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n.146/1990 e ss.mm.ii. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
23. Non sono considerati causa di forza maggiore, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Fornitore, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
24. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa, ed il “Comune” può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 5 - Modalità e termini di esecuzione

1. I servizi verranno eseguiti nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato speciale di appalto.

Articolo 6 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il “Comune” per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del “Comune”. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare al “Comune” con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

2. I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:
- numero telefono cellulare_____.
 - numero telefono fisso_____.
 - indirizzo e-mail_____.
3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare a mezzo PEC al “Comune”, almeno con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
4. Per parte sua il “Comune” comunicherà il proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto, i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
- numero di cellulare_____;
 - numero telefono fisso_____;
 - indirizzo e-mail_____.

Articolo 7 Verifiche, controlli ed accettazione

1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte del “Comune”.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche e termini prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato speciale di appalto, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte del "Comune" il quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:

- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività della prestazione svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
 - fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
 - vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con il "Comune";
 - vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il "Comune" può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 9 Corrispettivi del Servizio

1. I corrispettivi dovuti dal "Comune" al Fornitore, a fronte della corretta esecuzione del Servizio, sono determinati a misura, applicando il prezzo (pari all'importo a base d'asta decurtato il ribasso di gara) contenuto nell'Offerta Economica, per i rispettivi quantitativi raccolti e avviati a recupero. Il prezzo offerto e contenuto nell'Offerta Economica deve intendersi parte integrante e sostanziale.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'esecuzione del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato speciale di appalto.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termine e specifiche tecniche di cui al presente

Contratto e al Capitolato speciale di appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. L'Offerta Economica, conseguentemente, i corrispettivi offerti di cui al precedente comma 1 è stata determinata a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

Articolo 10 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuato dal "Comune" in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa ai Servizi correttamente eseguiti nel mese precedente.
3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto legge n. 50 aprile 2016, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma il "Comune" procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: "*Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72*" e la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica e contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) ed al corrispondente codice univoco ufficio. Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell'oggetto la parola "fattura"; l'allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura.
4. La documentazione richiamata al precedente comma 3, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire al "Comune" l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate dal "Comune", il quale provvederà al loro

pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.

5. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto dal "Comune" secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione redatta secondo il fac-simile fornito dal "Comune" relativa ai riferimenti del "conto dedicato" in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico del "Comune" che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del fornitore oggetto del bonifico.
6. Il "Comune", in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., per ogni pagamento procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui la società Agenzia per le Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, il "Comune" applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
7. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né il "Comune" potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale di appalto sulla documentazione da fornire e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al "Comune" le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il “Comune” potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC inviata al Fornitore. Trova applicazione l'art. 1462 c.c. ed il Fornitore rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1460 c.c., fatto salvo unicamente le facoltà di cui alla legge 231/2002 e s.m.i..
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate. La Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
11. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223.
12. Sulle somme dovute dal “Comune” al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 11 Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento agli atti di gara - bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto - ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio, il

fornitore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile a titolo di penale, della sanzione pecuniaria riportata nella seguente tabella:

INADEMPIENZA	PENALE
In caso di mancata accettazione dei conferimenti, rifiuto di accettazione, chiusura impianto o impedimenti di qualsiasi natura che ostacola il buon esito del servizio in appalto	€ 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale
In caso di inadempimento all'art. 7 punto 1),2)3) del CSA nei termini stabiliti dal direttore dell'esecuzione.	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale
Per ritardo nell'espletamento del servizio rispetto agli orari previsti nel Capitolato Tecnico e/o con quanto concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto per ciascuna tipologia di attività	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale
Per ritardo nella presentazione della documentazione a supporto richiesta dal Direttore di Esecuzione del Contratto	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale
Per la mancata effettuazione della doppia pesata	€ 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempienza
Per ritardo nella rendicontazione (report) dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art.7 del Capitolato d'Appalto	€ 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale
In caso di inadempimento all'art. 8 del CSA	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale
In caso di inadempimento a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2 CSA, ivi compreso l'inadempimento alla consegna della garanzia definitiva	€ 30.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempienza
In caso di inadempimenti - agli atti di gara, bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto, ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio e/o ordini di servizio, anche necessari ai fini del controllo e vigilanza - diversi da quelli innanzi disciplinati	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale, o in subordine per ogni inadempienza

2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

3. Il Fornitore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Il procedimento si concluderà con atto Dirigenziale e l'importo delle relative sanzioni pecuniarie saranno trattenute dai canoni dovuti.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni potrà avvenire, anche per via telematica tramite PEC.

4. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro sei mesi dalla prima contestazione.
5. Il ripetersi per otto volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal "Comune", o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
6. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
7. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora il Fornitore non ottemperi ai propri obblighi, il "Comune", a spese del Fornitore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione in danno al Fornitore di quanto necessario.
8. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per tutto quanto eventualmente eseguito d'ufficio sarà trattenuto dal "Comune" sull'importo del corrispettivo in scadenza.
9. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il "Comune" avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata al Fornitore.
10. L'importo delle singole penali di cui innanzi è stato determinato nel rispetto dei principi di proporzionalità è gravità dell'inadempimento, tenendo conto che il servizio oggetto di gara costituisce servizio pubblico essenziale che non può essere né sospeso né abbandonato.
11. Il "Comune" potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
13. Il "Comune", qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2 o qualora si verifichi il ripetersi per otto volte dello stesso genere di disservizio, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
14. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del "Comune" a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 12 Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore del "Comune" per un importo di Euro _____ = (___/00), n. _____ rilasciata da ___ il ___ con scadenza il _____, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.
2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del "Comune" a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il "Comune", fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti del "Comune" a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del "Comune" verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni

contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta del "Comune".
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, il "Comune" ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 13 Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che il "Comune" abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a

conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o all'eventuale risoluzione anticipata del medesimo.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione del "Comune", ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 20.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il "Comune" ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al "Comune".

Articolo 14 Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato mediante pec dal "Comune" per porre fine all'inadempimento, il "Comune" ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che il "Comune" potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante pec, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 7 (Verifiche, controlli ed accettazione), 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Brevetti industriali e diritti di autore), 18 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 19 (Divieto di Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati al

Protocollo di Legalità), 27 (Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, il “Comune” ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà del “Comune” di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 15 Recesso

1. Il “Comune” ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con a mezzo PEC, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo del “Comune”, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi, sopravvenienza di norme,
 - c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte del “Comune” delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. e dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al “Comune”; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore del “Comune”.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, il “Comune” ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al “Comune”.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di forniture.

Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del “Comune” e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del “Comune” e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del "Comune" azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il "Comune", assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, il "Comune" è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del "Comune", quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

Articolo 18 Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il "Comune" avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 Divieto di Subappalto

1. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il “Comune” può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 20 Foro competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Napoli Nord, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 21 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. Il “Comune” tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati personali conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.comune.afragola.na.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all'esecuzione del Contratto il "Comune" consideri che l'esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare "Comune", il Fornitore verrà nominato, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto giuridico separato allegato al contratto.
6. Qualora il "Comune" intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, il "Comune" provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.

Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al "Comune" per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 23 Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e ss.mm.ii., e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del "Comune" di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il "Comune" - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. Il “Comune” verificherà che nei contratti dei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al “Comune”, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 25 Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto ed il "Comune" avrà diritto di incamerare la cauzione/garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 26 Obblighi legati al Protocollo di Legalità

1. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto disposto nel protocollo di Legalità.
2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare al "Comune" l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare al "Comune" ogni eventuale successiva variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il fornitore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico del "Comune" di comunicare al prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico del "Comune" è teso a

consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

4. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel protocollo di legalità, e tutto quanto richiamato dagli art. 23, 24 e 25 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 27 Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento, e del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicato sul sito istituzionale del "Comune". Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il "Comune" e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, il "Comune", fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, il "Comune", fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 28 Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte del "Comune" non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che il medesimo "Comune" si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

IL DIRIGENTE

IL FORNITORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, della documentazione richiamata, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Modalità e termini di esecuzione); Articolo 6 (Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione); Articolo 7 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 18 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 19 (Divieto di Subappalto); Articolo 20 (Foro competente), Articolo 21

(Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 23 (Trasparenza); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità); Articolo 27 (Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 28 (Clausola finale).

IL FORNITORE

IL SEGRETARIO GENERALE
